

# **Nuovo regolamento per l'alterazione, l'occupazione, l'uso e la concessione del sottosuolo, del suolo e delle infrastrutture di proprietà comunale per la sistemazione degli impianti tecnologici**

Approvato con Delibera C.C. n. 109 del 16.12.2014 e modificato con Delibera del Commissario n. 5 dell'11/02/2016

## **ART. 1**

### *Oggetto e finalità*

Il presente regolamento disciplina, secondo le linee guida di cui alla direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", e successive modifiche e integrazioni, criteri e modalità di utilizzo del suolo e del sottosuolo, in riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, prescrivendo regole comportamentali cui dovranno uniformarsi tutti i soggetti che intendono realizzare interventi sul suolo e nel sottosuolo di proprietà comunale o soggetto a servitù di uso pubblico, al fine di armonizzare gli stessi interventi con gli interessi pubblici connessi alla gestione della viabilità urbana ed alla relativa attività di manutenzione, nonché alla prestazione di servizi informatici ai cittadini adeguati in termini di qualità e aggiornamento tecnologico.

## **TITOLO I**

### **Norme per l'alterazione ed il ripristino del suolo pubblico su tutte le strade di proprietà comunale**

#### **CAPO I**

#### **Ambito di applicazione**

## **ART. 2**

### *Norme di riferimento*

Chiunque intenda occupare e/o alterare il suolo di proprietà pubblica e sue pertinenze, ovvero suolo privato soggetto a servitù di uso pubblico, deve ottemperare alle disposizioni di cui a:

- D. Lgs. n. 285 del 30 aprile '92 "Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli art. 26 e 27.
- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice" e successive modifiche ed integrazioni.
- "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.121 del 20.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni, in seguito denominato regolamento "COSAP".

Le alterazioni del suolo di proprietà pubblica e sue pertinenze sono inoltre soggette alle disposizioni di cui al presente Regolamento.

## **ART. 3**

### *Suoli di proprietà privata aperti al pubblico*

I lavori su suoli di proprietà privata aperti al pubblico non sono soggetti agli adempimenti di cui al presente Regolamento.

A tale fine, la domanda deve essere corredata da specifica documentazione o dichiarazione sostitutiva che certifichi la proprietà dell'area, ovvero della/e particella/e su cui viene eseguito l'intervento;

Nel caso in cui non risulti univocamente identificabile il confine di proprietà, dovrà essere concordato tra le parti un limite di competenza per l'assunzione dei rispettivi impegni ed oneri conseguenti, in riferimento alla gestione delle aree e l'eventuale successiva ratifica di quanto stabilito.

#### **ART. 4**

##### *Classificazione interventi*

Ai fini del presente Regolamento le alterazioni del suolo pubblico sono divise in due tipologie:

- a) trasversali all'asse della carreggiata, concentrate e di modesta entità per singoli interventi, longitudinali di lunghezza e tipologia tali da poter essere assimilate a semplici allacciamenti o derivazioni di reti esistenti; modifiche marciapiedi per passi carrabili.
- b) longitudinali di lunghezza tale da presentare le caratteristiche di estensione di rete; costruzione di nuove reti.

Le alterazioni di cui punto a), sono soggette al rilascio della sola autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico riferita al periodo di esecuzione dei lavori.

Le alterazioni di cui punto b), sono soggette al rilascio, in primo luogo, della concessione per l'occupazione permanente del suolo pubblico, e successivamente al fine dell'esecuzione delle opere, dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico riferita al periodo di esecuzione dei lavori.

Le alterazioni di cui al punto a) e b) sono soggette agli adempimenti di seguito elencati:

- presentazione progetto di dettaglio, composto da elaborati grafici e relazioni tecniche, necessario ad illustrare l'intervento in ogni suo aspetto;
- rispetto delle norme del presente Regolamento e delle prescrizioni particolari che potranno essere prescritte in sede di rilascio della Autorizzazione, in funzione della tipologia dello specifico intervento;
- **periodo di garanzia dei lavori, fatto salvo casi specifici: 6 mesi dalla comunicazione di avvenuta esecuzione dei lavori;**
- indicazione dell'estensione e delle dimensioni d'ingombro del cantiere;
- comunicazione del tempo massimo per l'esecuzione dei lavori;
- deposito cauzionale da determinarsi di volta in volta sulla base dell'entità e della tipologia dei lavori, dal personale Tecnico competente;
- comunicazione di avvenuta esecuzione dei lavori;

#### **ART. 5**

##### *Soggetti aventi titolo*

Le autorizzazioni per l'alterazione del suolo pubblico potranno essere rilasciate esclusivamente ai soggetti di seguito indicati:

Interventi di cui al punto a) dell'art 4):

- enti erogatori di pubblici servizi;
- persone fisiche e/o giuridiche: per allacciamenti alla pubblica fognatura, previo ottenimento del nulla osta dal gestore dei sottoservizi, e per passi carrabili; per posa di canalizzazioni, previo rilascio di concessione per l'occupazione permanente del suolo pubblico che potrà essere ottenuta solo nel caso di mancanza del relativo pubblico servizio.

Interventi di cui al punto b) dell'art. 4): esclusivamente enti erogatori di pubblici servizi.

#### **ART. 6**

##### *Interventi eseguiti per conto dell'Amministrazione*

In deroga a quanto stabilito dal "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", i lavori commissionati dall'Amministrazione comunale ed eseguiti da imprese appaltatrici saranno

eseguiti senza il pagamento di alcun onere, previa redazione dell'ordinanza e delle prescrizioni particolari ai sensi del "Codice della Strada", da parte dell'Ufficio Tecnico competente.

## CAPO II

### Garanzie

#### ART. 7

##### *Periodo di garanzia dei lavori*

Il concessionario e/o impresa esecutrice, per quanto di rispettiva competenza, rimarranno responsabili di quanto eseguito e del rispetto delle norme del presente Regolamento fino al termine del periodo di garanzia che, fatti salvi casi particolari, è stabilito dall'art. 4.

Il Comune di Sesto risulta sollevato da qualunque responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori e fino al termine del periodo di garanzia, fermo restando le responsabilità materiali e temporali previste dal Codice Civile in materia di realizzazione di opere civili;

#### ART. 8

##### *Cauzione e Garanzia*

È fatto obbligo a chiunque, sia esso un soggetto privato o un gestore di servizi pubblici, di costituire, prima del rilascio dell'autorizzazione, **anche di quella in sanatoria**, cauzione a garanzia della regolare esecuzione del ripristino del corpo stradale e relative sovrastrutture.

a) I singoli gestori di servizi pubblici titolari di autorizzazione per l'alterazione di suolo pubblico che di seguito si evidenziano:

1 - Servizio di distribuzione acquedotto e fognature

2 - Servizio di distribuzione gas

3 - Servizio per la distribuzione dell'energia elettrica

4 - Servizio per l'esercizio telefonico e TLC in genere

5 – Altri gestori di servizi

dovranno sottoscrivere una **polizza fideiussoria complessiva annuale a titolo di cauzione**. L'entità della cauzione annuale è determinata in misura stimando la spesa prevista per l'esecuzione dei lavori annui di scavo e ripristino provvisorio/definitivo, e verrà determinata sulla base degli interventi eseguiti nell'anno solare precedente (compresi quelli di somma urgenza).

L'entità della suddetta cauzione annuale non potrà comunque mai essere inferiore ad euro 50.000,00. In caso di polizza annuale o pluriennale, Tale garanzia dovrà essere costituita entro il 01 Gennaio di ogni anno solare e dovrà avere validità annuale a decorrere dal 01 Gennaio dell'anno solare di riferimento. L'importo della suddetta cauzione annuale prestata costituisce garanzia per l'Amministrazione Comunale relativamente ad una eventuale non corretta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino provvisorio/definitivo eseguiti dal soggetto concessionario di pubblici servizi e per eventuali mancati interventi manutentivi ad essi prescritti e mancati pagamenti a favore dell'Amministrazione Comunale stessa, di oneri o penali .

Qualora l'Ufficio Tecnico preposto rilevasse una o più delle suddette inadempienze del soggetto concessionario di pubblici servizi, procederà all'incameramento della cauzione annuale versata, per la quota parte necessaria a coprire la spesa per l'esecuzione di tutte le opere necessarie al ripristino dell'area oggetto dell'intervento e gli oneri e le penali eventualmente non corrisposti. In tale caso il soggetto concessionario di pubblici servizi dovrà tassativamente reintegrare la cauzione annuale prestata fino a ricostituire l'importo originario della cauzione annuale stessa. Qualora il soggetto concessionario di pubblici servizi abbia provveduto ad eseguire correttamente la totalità dei lavori annui di

scavo e ripristino, per ognuno dei quali sia stato rilasciato il benessere finale, ed abbia provveduto al regolare pagamento, a favore dell'Amministrazione Comunale, degli oneri per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo, l'Ufficio preposto autorizzerà lo svincolo della garanzia annuale prestata solamente dopo il 30 Giugno dell'anno successivo e comunque non oltre il 30 Settembre.

b) Per interventi di alterazione del suolo pubblico eseguiti da privati o altri Enti, l'importo della cauzione è stabilito di volta in volta a seconda della tipologia dell'intervento con un minimo di €. 500,00 per ogni alterazione; tale cauzione sarà svincolata su domanda del concessionario, dal personale Tecnico competente, non prima di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dopo che sarà stata accertata la regolare esecuzione dei ripristini.

Per il deposito delle cauzioni suddette potrà essere effettuato il versamento presso la Tesoreria Comunale o potranno essere presentate idonee garanzie finanziarie mediante polizze bancarie o assicurative o con le modalità previste dal Regolamento di Economato e Provveditorato

La garanzia fideiussoria, presentata dai gestori dei servizi pubblici o dai soggetti privati, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

Gli importi cauzionali indicati nel presente regolamento saranno annualmente oggetto di aggiornamento, in relazione ai costi effettivamente necessari alla realizzazione delle opere di ripristino da eseguire;

#### **ART. 9**

##### *Esecuzione dei Ripristini di Ufficio*

Qualora i gestori di pubblici servizi o i soggetti privati non ottemperino, anche parzialmente, alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico competente, invierà richiesta a mezzo PEC con diffida a mettere immediatamente in sicurezza lo stato dei luoghi ed a eseguire i ripristini. In caso di inadempienza, l'Ufficio medesimo, previo stima dei lavori da eseguire, provvederà a richiedere all'Istituto di Credito o Assicurativo l'escussione dalle polizze bancarie o assicurative di cui all'art. 8 del presente regolamento tecnico. Provvederà inoltre a richiedere, ai gestori ed ai soggetti privati, il reintegro degli importi minimi, previsti dall'art.8, delle garanzie finanziarie, siano esse polizze bancarie o assicurative.

#### **ART. 10**

##### *Decorrenza esecuzione lavori*

Dalla data dell'inizio dei lavori che risulta espressamente indicata nell'autorizzazione, decorrono i termini per l'esecuzione dei lavori e, limitatamente agli interventi di cui all'art. 4) lettera a), per il successivo svincolo della somma versata a garanzia.

Gli interventi di cui all'art. 4) lettera a, di norma, se non diversamente disciplinati, dovranno essere portati a termine, escluso il tappeto di usura, entro 60 gg. dalla data di decorrenza.

Per gli interventi di cui all'art. 4) lettera b) il termine per l'esecuzione dei lavori sarà specificamente stabilito.

Potrà essere comunque richiesta una proroga per comprovate motivazioni di difficoltà tecniche all'esecuzione dei lavori, che comunque non potrà superare ulteriori 60 gg.

#### **ART. 11**

##### *Esecuzione tappeto di usura*

Il tappeto di usura, per gli interventi di cui all'art. 4) lettera a e b), dovrà essere eseguito dopo la riapertura provvisoria al traffico, non prima di 9 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di realizzazione della sovrastruttura binder, o nei casi in cui il termine risulti diversamente disciplinato da apposita convenzione o da specifiche prescrizioni, e comunque non prima di aver ottenuto il nulla osta da parte dell'Ufficio Tecnico competente.

Per i soli casi di alterazione del suolo per esecuzione di un passo carrabile, non sono stabiliti tempi minimi per la stesa del tappeto di usura.

L'esecuzione del tappeto di usura, risultando finalizzata al ripristino della funzionalità della strada e quindi ad esclusivo interesse dell'Amministrazione, non è soggetta al pagamento del canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico.

## **ART. 12**

### *Responsabilità*

Il concessionario resterà responsabile della qualità dei lavori entro il termine del periodo di garanzia e fino a tale data, oltre a rispondere per ogni inadempienza rispetto a quanto disciplinato dal presente Regolamento, dovrà farsi carico di ogni onere inerente la vigilanza, l'eventuale segnalazione e/o il ripristino di quanto non correttamente eseguito.

Qualora l'alterazione effettuata dovesse determinare un pericolo per la circolazione, il concessionario avrà l'obbligo di intervenire immediatamente per segnalarlo o eliminarne le cause.

Nel caso di inottemperanza si provvederà ai sensi dell'art. 9 (Esecuzione dei Ripristini di Ufficio).

La mancata contestazione da parte dell'Amministrazione dei ripristini stradali entro il termine del periodo di garanzia, risulterà liberatoria fatti salvi i vizi occulti per i quali si intendono comunque operanti le garanzie di legge.

## **ART. 13**

*Contestazioni* Motivi di contestazione di lavori eseguiti:

- pericolo per la circolazione veicolare e/o pedonale
- mancata esecuzione dei lavori nei termini di cui agli art. 10 e 11;
- inottemperanza di uno qualunque degli articoli di cui al presente disciplinare tecnico
- inottemperanza delle prescrizioni particolari indicate nella autorizzazione;
- esecuzione difforme rispetto agli elaborati e/o planimetria di progetto;
- danneggiamenti di altri sottoservizi;
- distacco o cedimenti rispetto alla superficie circostante;
- rotture o crettature del manto in conglomerato bituminoso;
- distacco o mancato ancoraggio del tappeto di usura dal sottostante strato di binder;
- deterioramento della sovrastruttura stradale adiacente l'alterazione;

Nel caso che il concessionario non si faccia direttamente carico degli adempimenti di cui all'art. 12, o ricorra uno dei motivi sopra elencati, l'Amministrazione provvederà a redigere il verbale di contestazione dei lavori in cui, a seconda della motivazione, sarà specificato il termine massimo entro il quale dovrà essere provveduto all'esecuzione di quanto indicato, o, in caso di inottemperanza non sanabile con successivi interventi, sarà data comunicazione dell'incameramento della cauzione;

Terminati i lavori prescritti il concessionario dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione.

Qualora inoltre, l'Amministrazione debba intervenire in proprio o commissionare i lavori a terzi, per eliminare pericoli per la circolazione veicolare a causa di inadempienze del Concessionario, previa formalizzazione della contestazione, sarà provveduto ad incamerare la quota parte della cauzione corrispondente ai lavori eseguiti e/o al nolo ed alla posa in opera della segnaletica.

## **ART. 14**

### *Incameramento cauzione*

L'Amministrazione Comunale trascorsi inutilmente i termini per l'esecuzione dei lavori contestati senza che il concessionario abbia provveduto all'esecuzione dei ripristini oppure abbia presentato una adeguata controdeduzione,

ha facoltà, senza ulteriori adempimenti, di incamerare la corrispondente quota del deposito a garanzia al fine di far eseguire in proprio i lavori.

Nel caso di contestazione anche per sola mancata esecuzione del tappeto di usura, l'importo da incamerare sarà quello effettivo derivato o da fattura di Ditta esecutrice per conto dell'Amministrazione comunale oppure desunto da specifici prezziari della Regione Toscana.

#### **ART. 15**

##### *Svincolo cauzione*

Trascorso il periodo di garanzia di cui all'art. 8 senza che l'intervento abbia dato luogo a contestazioni, il richiedente può rientrare in possesso dell'importo cauzionale, o della quota parte nel caso che i lavori siano stati contestati, previa presentazione di apposita domanda e nulla osta da parte dell'Ufficio Tecnico competente.

#### **ART. 16**

##### *Svincolo lavori contestati*

Nel caso di lavori contestati e successivamente correttamente eseguiti, lo svincolo del deposito potrà avvenire previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico competente dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data della comunicazione di effettuato ripristino.

### **CAPO III**

#### **Norme generali**

#### **ART. 17**

##### *Superficie di cantiere*

Tutte le attività necessarie per attuare gli interventi autorizzati, comprese quelle di cantiere, dovranno essere contenute nel perimetro dell'area oggetto di autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico;

#### **ART. 18**

##### *Termine dei lavori*

Nei casi definiti nell'art.4 lettera a) il termine dei lavori è stabilito nel giorno in cui viene eseguito il tappeto di usura o comunque ogni ulteriore adempimento previsto dal presente Regolamento. Nel caso in cui l'esecuzione del tappeto di usura avvenga anticipatamente rispetto al termine stabilito dall'art. 11, al fine della determinazione del periodo di garanzia, farà comunque fede il termine minimo stabilito dall'articolo sopra citato.

Nei casi definiti nell'art.4 lettera b) dovrà essere data comunicazione scritta del termine dei lavori da parte del concessionario all'Ufficio Tecnico comunale, una volta eseguito il ripristino definitivo dei manti stradali, compresa la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale con le modalità definite, al fine di effettuare il sopralluogo, accertare la regolare esecuzione dei lavori ed emettere apposita certificazione.

#### **ART. 19**

##### *Certificato di corretta esecuzione*

L'Impresa Esecutrice dovrà certificare entro 30 giorni dal termine dei lavori tramite Personale Tecnico qualificato dell'Impresa, per le sole opere definite dall'art.4 lettera b), l'esecuzione a regola d'arte dei ripristini stradali effettuati.

#### **ART. 20**

##### *Prescrizioni particolari*

Nei soli casi di lavori definiti dall'art. 4 lettera b), resteranno a carico dei concessionari, i seguenti obblighi:

- fornire preventivamente alla ultimazione dei lavori il rilievo esatto del "come costruito" dell'intero tracciato delle tubazioni, corredato di coordinate rispetto a punti fissi facilmente individuabili in loco, di ogni vertice o punto di discontinuità, necessario per individuare in dettaglio l'intero percorso.

- nominare il D.L. comunicandone il nominativo all'amministrazione comunale, unitamente a quello della ditta esecutrice e del Direttore tecnico di cantiere;

## **ART. 21**

### *Assunzione obbligo per modifiche*

Nei soli casi di lavori definiti dall'art. 4 lettera a) e b), il concessionario dovrà inoltre assumere l'obbligo ad eseguire a propria cura e spese, i lavori necessari per spostare le tubazioni di proprietà nel caso in cui le medesime, successivamente alla posa, dovessero risultare tecnicamente incompatibili con la futura costruzione o spostamento di canalizzazioni o manufatti interrati di proprietà comunale.

## **ART. 22**

### *Sottoservizi esistenti*

E' fatto obbligo al concessionario accertare preventivamente l'eventuale presenza di servizi interrati quali, linee elettriche e telefoniche, acquedotto e metanodotti ecc. in corrispondenza del luogo interessato dai lavori e munirsi del relativo nulla osta rilasciato dagli Enti preposti alla loro gestione, restando l'Amministrazione concedente del tutto sollevata da qualsiasi danno dovesse verificarsi ad impianti esistenti a seguito della esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Di conseguenza in ogni caso dovrà essere provveduto a quanto segue:

- eseguire un accertamento preventivo della posizione delle canalizzazioni presenti nel sottosuolo su indicazione dei rispettivi Enti gestori
- concordare con l'Ufficio Tecnico competente il tracciato di posa delle canalizzazioni rispetto all'asse stradale, previa esecuzione di saggi e/o indagini preliminari, in numero idoneo in base alle caratteristiche dei sottoservizi, relative al singolo tratto stradale
- posare le costruende canalizzazioni e manufatti nel rispetto delle distanze di sicurezza ed delle disposizioni fissate da norme, regolamenti ecc.
- ottemperare alle disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico o dagli Enti proprietari delle canalizzazioni interrate (Consiag, Enel, Telecom, ecc.) ogniqualvolta, anche in corso d'opera, venga accertata una interferenza o comunque una inammissibile adiacenza, con ogni servizio presente nel sottosuolo;

## **ART. 23**

### *Materiale di risulta*

Nessun materiale deve essere depositato, anche temporaneamente al fuori dei limiti del cantiere.

Il materiale di risulta non potrà essere riutilizzato tal quale per il riempimento degli scavi.

Il materiale asportato dovrà essere conferito, se idoneo, ad apposito impianto di riciclaggio autorizzato, altrimenti a discarica autorizzata, a cura e spese del titolare della concessione.

## **ART. 24**

### *Geometria scavi*

Sono vietati scavi obliqui rispetto all'asse stradale, pertanto ogni attraversamento o allacciamento ai servizi esistenti dovrà essere eseguito ortogonalmente all'asse.

## **ART. 25**

### *Segnaletica di cantiere*

La ditta concessionaria dovrà apporre a propria cura e spese tutta la segnaletica prevista dal D. Lgs. 285/92 ed in particolare ottemperare a quanto disposto dalle specifiche ordinanze emesse al fine della esecuzione dei lavori in cui saranno impartite le disposizioni a cui l'impresa esecutrice dovrà ottemperare, per la segnalazione dei cantieri, per l'approntamento della cartellonistica stradale e per la posa della segnaletica orizzontale e verticale provvisoria.

Dovranno inoltre essere adottati tutti gli eventuali provvedimenti disposti dal Personale Tecnico competente e della Polizia Municipale

## **ART. 26**

### *Cartello lavori*

In corrispondenza di ogni cantiere dovranno essere apposti cartelli a fondo giallo con le seguenti indicazioni:

Committente:

Oggetto dei Lavori :

Ditta esecutrice dei lavori:

Progettista, DD.LL:

Importo complessivo lavori:

Nominativo e recapito del responsabile o direttore di cantiere:

Nominativo imprese subappaltatrici, cottimiste, affidatarie noli a caldo etc:

Data inizio Lavori .....

Data fine Lavori .....

Per cantieri di durata complessiva superiore a 7 giorni lavorativi le dimensioni del cartello dovranno essere quelle indicate nella vigente normativa;

per cantieri di durata inferiore sono ammessi cartelli di dimensioni ridotte (fino a L = 90 cm H = 70 cm) con informazioni commisurate all'entità dell'intervento.

## **ART. 27**

### *Riapertura provvisoria*

La riapertura provvisoria al traffico veicolare del tratto stradale oggetto di alterazione potrà avvenire, solo previa:

- posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder dello spessore minimo compresso 10 cm, fino alla quota del tappeto del manto stradale adiacente lo scavo;
- esecuzione di segnaletica orizzontale provvisoria disposta dall'Ufficio Traffico;
- eliminazione di ogni discontinuità altimetrica in corrispondenza dei pozzetti di ispezione mediante l'eventuale posa di conglomerato bituminoso di granulometria appropriata;

## **ART. 28**

### *Lavori di somma urgenza*

Qualora ricorrano i casi per l'esecuzione di lavori di somma urgenza, il privato o l'Ente dovrà effettuare la **richiesta in sanatoria di alterazione/occupazione di suolo pubblico** entro sette giorni dalla comunicazione di intervento ed al pagamento del canone e della cauzione di cui all' art. 8).

I lavori dovranno inoltre essere eseguiti ottemperando a tutte le norme di cui al presente Regolamento, alle prescrizioni specifiche che potranno eventualmente essere imposte dagli uffici Tecnico e Traffico e provvedendo al pagamento della cauzione nel solo caso che non siano eseguiti da Enti che abbiano effettuato il deposito di cui all'art. 8.

Nel caso di lavori di cui alla presente norma per cui a posteriori, venisse accertato che non ricorrevano i motivi di somma urgenza, si provvederà alla loro contestazione in conformità con quanto previsto dall'art.13.



## **CAPO IV**

### **Adempimenti tecnici**

#### **ART. 29**

##### *Profondità di posa*

Le canalizzazioni di progetto dovranno essere posate ad una quota tale in modo che l'estradosso risulti ad una profondità non inferiore a 0,40 m. dal piano del marciapiede e non inferiore a 0,60 m. dal piano della pavimentazione carrabile.

Nel caso di scavi trasversali alla carreggiata o in corrispondenza di attraversamenti ed incroci stradali, dovranno essere posate, di norma, ad una quota inferiore rispetto ad ogni sottoservizio esistente, o comunque alla profondità e con le modalità da concordare preventivamente con l'Ufficio Tecnico competente, in funzione di ogni singolo caso specifico;

#### **ART. 30**

##### *Capacità portante fondazione*

Nel caso in cui lo scavo avvenga in tratti in cui la carreggiata presenti cedimenti, discontinuità altimetrica o comunque insufficiente capacità portante, dovrà essere eseguito il risanamento del sottofondo stradale; dimensioni minime: profondità di scavo 0,60 m, larghezza 2,00 m;

#### **ART. 31**

##### *Tipologia materiali di ripristino*

Dovranno essere ricostruiti tutti i manufatti interessati dall'alterazione ed i ripritini dovranno essere eseguiti utilizzando materiale della stessa tipologia di quella esistente (p.e. conglomerato bituminoso di tipo modificato, pavimentazioni in pietrame, aiuole spartitraffico, segnaletica orizzontale in materiale elastoplastico, etc);

#### **ART. 32**

##### *Piano di posa*

Le canalizzazioni, a seconda della tipologia, devono essere posate su un letto continuo di sabbia o cls, in conformità con le modalità di posa certificate dal costruttore ed ottemperando ad ogni adempimento al fine di evitare, in primo luogo, ogni danno alla struttura stradale.

#### **ART. 33**

##### *Riempimento degli scavi*

Il riempimento degli scavi deve essere eseguito utilizzando materiali provenienti da "impianti di riciclaggio autorizzati", solo in caso di una loro indisponibilità potrà essere utilizzato materiale di cava.

Carreggiata:

I materiali dovranno essere rullati e compattati in ogni strato fino a raggiungere una densità in sito non inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata:

- a) pietrischi e pietrischetti rispondenti ai requisiti delle norme tecniche del CNR fascicolo n. 4/53, stesi in strati paralleli dello spessore massimo di 30 cm. compattati meccanicamente fino a raggiungere il max costipamento.
- b) misto stabilizzato con materiale con curva granulometrica secondo la UNI 100006
- c) come al punto b) con l'aggiunta di 1.2 q/mc di cemento R 32.5

In casi particolari potrà essere richiesto l'uso di malta di cemento di tipo superfluido ed autolivellante avente massa volumica allo stato indurito inferiore a 1800 Kg/m<sup>3</sup> e resistenza a compressione a 28 giorni > 1N/mm<sup>2</sup>.

I materiali aridi di sottofondo dovranno essere stesi e compattati in strati non superiori a 30 cm.;

I riempimenti degli scavi potranno essere effettuati con altri materiali in alternativa a quelli sopra elencati che, a discrezione dell'Impresa, siano ritenuti idonei per assicurare la prescritta capacità portante e non diano luogo a cedimenti inammissibili.

#### **ART. 34**

*Ripristino marciapiedi* Dovrà essere eseguito ottemperando a quanto segue:

- Posa di materiale arido di sottofondo all'interno della sezione di scavo
- Getto di massetto in cls avente  $R_{ck} > 15 \text{ N/mm}^2$  per un'altezza  $> 10 \text{ cm}$ , e per l'intera larghezza del marciapiede (fatto salvo deroghe per casi particolari da concordare preventivamente con l'Ufficio Tecnico).

La quota dell'estradosso dello strato in questione dovrà risultare inferiore rispetto al piano finito, della dimensione pari allo spessore della pavimentazione superficiale.

Sarà consentito l'esecuzione di ripristini provvisori fino all'altezza dell'adiacente piano di calpestio, a condizione che, in sede di esecuzione della pavimentazione superficiale, sia asportato lo spessore di massetto eccedente.

- Ripristino della pavimentazione superficiale: nel caso di conglomerato bituminoso la

pezzatura dovrà essere inferiore a  $5 \text{ mm.}$ , lo spessore finito e compresso non inferiore a  $2 \text{ cm.}$ , la larghezza pari a quella dell'intero marciapiede.

L'altezza del piano finito della pavimentazione, non dovrà superare quella del preesistente piano di calpestio

#### **ART. 35 Ripristino**

*carreggiata* Dovrà essere eseguito ottemperando a quanto segue:

- Binder: strato di conglomerato bituminoso con granulometria 0/20 o 0/30 mm. avente spessore minimo  $8 \text{ cm}$ , per una larghezza almeno  $50 \text{ cm}$  superiore da entrambe le parti rispetto a quella dello scavo, steso previa fresatura e mano di attacco di emulsione bituminosa.
- Tappeto di usura: nel caso di posa di conglomerati bituminosi di tipo tradizionale dovrà avere granulometria di 0/10 mm. e spessore finito  $3 \text{ cm.}$ , ed in ogni caso, dovrà essere steso esclusivamente in modo da formare figure geometriche regolari, preferenzialmente rettangoli, e previa eventuale fresatura in corrispondenza di zanelle o punti fissi:

Scavi longitudinali: La larghezza del tappeto, fatti salvi casi particolari e/o apposite prescrizioni impartite in funzione di possibili specificità delle sezioni di posa, dovrà risultare:

- Per larghezza della carreggiata inferiore a  $4,00 \text{ m}$ . dimensioni dell'intera carreggiata,
- Per larghezza della carreggiata superiore a  $4,00 \text{ m}$ . in generale della larghezza pari alla distanza dal punto di dislivello, al limite della carreggiata ed eventuale raccordo altimetrico sul dislivello con conglomerato di pezzatura massima  $5 \text{ mm}$ ;

Al fine di consentire la riduzione della larghezza del ripristino, o se concordato, è ammessa la fresatura del manto preesistente, della larghezza minima che dovrà risultare pari alla dimensione dello scavo oltre ad un franco di  $0,5 \text{ m}$  da entrambe le parti, ma in ogni caso non inferiore a  $2,00 \text{ m}$ .

In presenza dei seguenti casi la larghezza dovrà invece risultare:

- 1) limite del bordo della superficie oggetto di fresatura in corrispondenza di una sezione longitudinale della carreggiata esistente che presenti discontinuità o dislivelli tali da non permettere il perfetto raccordo altimetrico trasversale tra la nuova e vecchia pavimentazione ( tolleranza massima  $0,50 \text{ cm}$ ) dimensione necessaria per raggiungere una sezione longitudinale in cui sia possibile eseguire un perfetto raccordo altimetrico;

- 2) limite del bordo dello scavo posto ad una distanza inferiore rispetto a 1,50 m dal limite della carreggiata  
dimensione minima: lato in questione, fino al limite della carreggiata; lato opposto almeno 1,00 m dal bordo scavo.

In ogni caso dovranno essere eseguite fresatura e tappeto di usura fino alla zanella, nel caso in cui il manto esistente determini il ristagno di acqua meteorica in corrispondenza della carreggiata oggetto di ripristino.

Scavi trasversali o concentrati:

La larghezza del tappeto non dovrà risultare inferiore a 3 m. e dovrà essere perfettamente raccordato su ogni lato al conglomerato preesistente con materiale di idonea granulometria. In alternativa potrà essere eseguita la preventiva fresatura del manto preesistente delle dimensioni minime superiori di almeno 0.5 m rispetto al bordo scavo. In caso di presenza di conglomerato bituminoso di tipo tradizionale, lo spessore minimo del tappeto non dovrà essere inferiore a 3 cm e la pezzatura 0/10 mm.

#### **ART. 36**

##### *Prove di laboratorio*

Indipendentemente dalle tipologie esecutive utilizzate per il riempimento degli scavi, potranno essere effettuate prove di laboratorio per verificare la qualità del materiale impiegato e la sua corrispondenza ai valori della normativa tecnica.

In ogni caso la capacità portante del terreno di fondazione dovrà essere tale da garantire valori del modulo di deformazione, nel caso di verifiche con prove di carico su piastra, con  $M_d > 800 \text{ da N/cm}^2$ .

#### **ART. 37**

##### *Chiusini*

Qualora i ripristini, incluso il tappeto di usura, interessino superfici stradali occupate da pozzetti di ispezione od altri manufatti superficiali, i chiusini dovranno essere rialzati e portati alla quota del piano finito.

Analogamente tutti i chiusini oggetto di nuova posa dovranno risultare alla medesima quota del piano finito.

#### **ART. 38**

##### *Manufatti prefabbricati in cls*

In caso di alterazione del cordonato o delle zanelle i suddetti manufatti dovranno essere integralmente sostituiti con pezzi nuovi aventi medesima tipologia e posti in opera su una trave in cls con  $R_{ck} > 15 \text{ N/mm}^2$  e spessore minimo 25 cm.

#### **ART. 39**

##### *Barriere architettoniche*

In occasione di alterazioni che interessino i marciapiedi, in corrispondenza di ogni passaggio pedonale o delle intersezioni stradali, indipendentemente dallo stato di fatto preesistente i lavori, dovranno essere ottemperate tutte le norme previste dal DPR 503/1996 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, durante la fase di cantierizzazione, dovranno essere predisposte adeguati percorsi pedonali protetti per salvaguardare il transito dei pedoni. Dal punto di vista costruttivo si richiede che l'altezza del cordonato rispetto alla zanella od al limite della carreggiata, non debba essere superiore a 0.5 cm.

#### **ART. 40**

##### *Segnaletica orizzontale e verticale*

Dovrà essere posta in opera tutta la segnaletica disposta dall'ufficio traffico. Nel caso di mancanza di prescrizioni particolari, dopo la posa del binder é necessario procedere al tracciamento della sola segnaletica di arresto e degli attraversamenti pedonali. Dopo la stesa del tappeto di usura dovrà essere ripristinata tutta la segnaletica presente sulla carreggiata prima dell'alterazione in base alla documentazione fotografica realizzata a cura del concessionario e depositata presso il competente ufficio comunale prima dell'inizio dei lavori.

## **TITOLO II**

### **Norme per l'uso e la concessione del sottosuolo e delle infrastrutture di proprietà comunale per la sistemazione degli impianti tecnologici**

#### **CAPO I**

#### **Razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo**

##### **ART. 41**

##### *Programmazione e pianificazione degli interventi*

1. L'utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentirne l'uso razionale e il coordinamento degli interventi per i diversi servizi, la tutela dell'ambiente naturale e delle risorse idriche in esso contenute, il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana.
2. I piani urbanistici attuativi, di iniziativa pubblica e privata, dovranno prevedere la rete di sottosuolo pubblica per la sistemazione degli impianti tecnologici, comprensiva dei raccordi necessari per connettersi alla rete principale, sotto le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, di cui andranno a far parte e che, unitamente alle aree, andranno a far parte del patrimonio comunale.

##### **ART. 42**

##### *Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo*

1. Il Comune rilascia la concessione per l'esecuzione di interventi, che non ritenga opportuno effettuare direttamente, concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
  - a. concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;
  - b. utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
  - c. realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.
2. Il Comune assicura il sistematico coordinamento dell'azione dei vari operatori in modo tale che, salvo quanto previsto dagli articoli 44, una volta effettuati gli interventi di costruzione nuove reti, mediante l'utilizzo delle strutture di cui alla lettera c), dimensionate per le esigenze riferite ad un periodo di 10 anni, sulla medesima strada non vengano effettuati ulteriori interventi e manomissioni .

##### **Art. 43**

##### *Realizzazione e gestione delle infrastrutture*

1. Per l'attività di progettazione, realizzazione e gestione dei manufatti interrati da concedere in uso, nonché per la realizzazione e gestione del sistema informatico del sottosuolo e per l'offerta di servizi informatici a rete, il Comune può far ricorso, mediante l'adozione dei necessari provvedimenti, a soggetti appositamente individuati ovvero costituiti, nel rispetto della normativa vigente in materia, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 44 e 47 e dall'art. 1 della Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999.
2. La scelta della tipologia di gestione delle attività è effettuata sulla scorta di apposita analisi economico finanziaria (costi-benefici), in funzione della più efficace ed economica realizzazione delle stesse attività in relazione anche agli obiettivi perseguiti dal Comune.

#### **ART. 44**

##### *Coordinamento tra operatori*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43, dovrà essere assicurato il coordinamento fra i diversi operatori nella realizzazione delle opere.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale coordina, anche attraverso i mezzi telematici, l'attività dei vari enti interessati per la verifica di quanto previsto alle lettere a), b), e c) dell'articolo 42 e della relativa copertura finanziaria, anche attraverso le conferenze di servizio di cui all'articolo 49.

#### **ART. 45**

##### *Interventi non previsti nei piani di programmazione*

1. Per motivate esigenze sopravvenute, è ammessa la possibilità di realizzare interventi non previsti nella pianificazione e programmazione di cui all'articolo 41. L'operatore, in tal caso, è tenuto a presentare domanda al competente ufficio tecnico comunale di cui all'allegato 2, presentando il progetto esecutivo dell'intervento redatto secondo le prescrizioni indicate dall'Ufficio medesimo. L'Ufficio tecnico preposto, nei 45 giorni successivi, verificata la congruità delle motivazioni addotte, istruisce la domanda assumendo ogni utile informazione presso gli altri uffici comunali interessati e propone, in via tecnica, eventuali modifiche ai percorsi indicati in relazione alle infrastrutture comunali esistenti, ai problemi connessi con le strade sensibili di cui al successivo articolo 52, nonché alle esigenze di coordinamento con altri servizi esistenti sul suolo e nel sottosuolo.

#### **ART. 46**

##### *Guasti al servizio*

1. Gli interventi d'urgenza, necessari per effettuare riparare guasti al servizio, vengono eseguiti direttamente dall'operatore con le modalità descritte all'art. 28.

#### **ART. 47**

##### *Censimento del sottosuolo*

1. In sede di prima applicazione, tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale sono tenuti a presentare al competente ufficio, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti, secondo le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato 2.
2. In nessun caso potranno essere concesse autorizzazioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In alternativa, l'operatore, nel presentare la richiesta di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo.
3. Per quanto riguarda gli impianti di nuova costruzione, il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali è subordinato alla consegna della documentazione tecnica degli impianti medesimi, presentata su supporto informatico secondo le norme tecniche precisate nell'allegato 1.
4. Le infrastrutture inutilizzate già presenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune sono acquisite al patrimonio comunale.
5. Tutti gli operatori che dispongono di impianti nel sottosuolo sono tenuti a conformare i temi della propria cartografia numerica di base a quelli del Comune, segnalando eventualmente imprecisioni o errori da correggere nella cartografia ufficiale.

#### **ART. 48**

##### *Conferenza di servizi*

1. Il Comune, secondo le esigenze valutate dai competenti uffici comunali, può indire conferenze di servizi al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi operatori, definire la concomitante realizzazione di interventi nonché le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra Comune ed operatori, scegliere le soluzioni da adottare per l'ubicazione delle infrastrutture e, più generale, per garantire che gli interventi siano programmati

secondo l'esito delle valutazioni di compatibilità con la regolare agibilità del traffico, con le esigenze della popolazione e delle attività commerciali delle aree interessate dai lavori.

2. Nel corso della conferenza di servizi sono individuate le eventuali specifiche progettuali, le modalità di esecuzione delle opere, accordando preferenza alla soluzione operativa più conforme agli strumenti urbanistici in vigore, nonché indicati gli eventuali vincoli da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere.
3. In sede di conferenza di servizi e, comunque, nell'ambito della procedura di definizione della programmazione di cui all'articolo 5, gli operatori interessati sono tenuti a sottoscrivere, dietro richiesta del Comune, apposito atto di impegno relativo all'uso prioritario delle infrastrutture comunali. Tale impegno vale, comunque, come diritto di prelazione, tra più istanze concorrenti, all'uso di tali strutture.
4. Agli operatori che, convocati, non hanno partecipato senza giustificato motivo agli incontri di cui al comma 4 dell'articolo 5 ed alla conferenza di servizi non si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.

#### **ART. 49**

##### *Definizione delle infrastrutture comunali. Corrispettivo per l'utilizzo*

1. Ai fini del presente regolamento, per infrastrutture comunali si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune, anche non sotterranea, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi ovvero di società dallo stesso partecipate, utilizzabile per il passaggio di reti.
2. In attuazione del principio di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b), per il passaggio delle reti all'interno delle infrastrutture comunali appositamente predisposte, realizzate o delle quali sia programmata la realizzazione, come pure per l'utilizzo di infrastrutture comunali comunque idonee per la posa di cavidotti, l'operatore dovrà versare al Comune il corrispettivo di cui all'articolo 58, comma 3, del presente regolamento.

#### **ART. 50**

##### *Costruzione diretta delle infrastrutture comunali a cura degli operatori*

1. Per gli interventi di cui all' Art. 42 c.1, l'operatore interessato, su richiesta del competente ufficio comunale, è tenuto a predisporre, a propria cura e spese, la relativa progettazione, tenuto conto delle tipologie, caratteristiche e quantità concordate con il Comune, a mezzo di professionista in possesso dei requisiti di idoneità. Il progetto esecutivo è presentato non oltre 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio ai fini dell'approvazione.
2. Le infrastrutture di proprietà esclusiva del Comune possono essere concesse ad altri operatori, a titolo oneroso comma 2, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, ovvero utilizzati per proprie esigenze.

#### **ART. 51**

##### *Strade sensibili*

1. Qualora per particolare conformazione e dimensione della carreggiata e dei marciapiedi, per intensità di traffico ovvero per interesse storico e/o archeologico, debbano essere adottate particolari cautele nell'utilizzazione del suolo e del sottosuolo pubblico, dal competente ufficio comunale saranno individuate le così dette "strade sensibili".
2. Gli interventi da effettuare nelle strade sensibili dovranno realizzarsi nel rispetto delle particolari prescrizioni ed in funzione delle specifiche caratteristiche di tale viabilità. Lungo tali strade sono prioritariamente favorite soluzioni di condivisione di infrastrutture sotterranee e di scavi, esecuzioni di minitrincee e posa di tubi nel sottosuolo mediante perforazioni teleguidate.
3. Per quanto riguarda l'uso comune di reti o l'accesso a reti esistenti di cui all'articolo 12, secondo e terzo comma del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, il Comune si riserva di attivare l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

## **ART.52**

### *Modifiche delle infrastrutture comunali*

1. In caso di modifiche delle infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi od interruzione dei servizi, l'Amministrazione comunale ne dà notizia agli operatori tramite PEC, con un preavviso di 90 giorni per modifiche che non comportino spostamenti di percorso e di 180 giorni in caso diverso.
2. La comunicazione scritta deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e l'indicazione dei tempi previsti.
3. Modifiche alle infrastrutture comunali potranno effettuarsi solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcun'altra soluzione alternativa. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune avrà cura di garantire le esigenze degli operatori, tenendo conto degli eventuali suggerimenti degli stessi al fine di limitare i disagi.
4. Le spese sostenute dagli operatori in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture comunali restano a loro carico.

## **ART. 53**

### *Manufatti privati realizzati nel sottosuolo diversi da reti di distribuzione (fosse biologiche, cisterne, ecc.)*

1. In caso di costruzione di manufatti privati di cui sia comprovata l'impossibilità di realizzazione in resedi o spazi esterni di proprietà privata, il Comune può concedere l'uso del sottosuolo pubblico.
2. Il richiedente è tenuto a presentare una domanda redatta secondo il presente regolamento, specificando chiaramente l'intera superficie occupata nel sottosuolo e corredandola con una copia della tavola grafica presentata all'ufficio competente per la necessaria pratica edilizia.
3. In caso di realizzazione di sistemi costituiti da più manufatti fra loro distinti, nell'elaborato grafico devono comunque essere chiaramente indicati tutti i manufatti facenti parte del sistema.
4. I corrispettivi dovuti per la realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo, sono calcolati in base all'estensione in metri quadrati effettivamente occupata nel sottosuolo dal complesso delle opere da realizzare.

## **Capo II Criteri e modalità per le concessioni in uso del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture comunali**

## **ART. 54**

### *Principi per il rilascio della concessione per telecomunicazioni (TLC) ai soggetti aventi titolo*

1. L'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali per l'installazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazione è subordinato al rilascio di apposita concessione, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione fra i soggetti richiedenti, nonché in base ai principi di cui agli articoli 1 e 41 del presente regolamento.
2. Possono richiedere la concessione i titolari delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 4, primo e secondo comma, della L. 31 Luglio 1997, n. 249; i concessionari del servizio pubblico nel caso previsto dal settimo comma dell'art. 4 della citata legge; in generale, tutti coloro che ne hanno diritto.

## **ART. 55**

### *Uso prioritario delle infrastrutture comunali*

1. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 42, comma 1, lett. b) e c), il Comune, nello svolgimento dell'attività di programmazione e pianificazione di cui all'articolo 41, individua le infrastrutture comunali da utilizzare. L'uso di tali infrastrutture è comunque obbligatorio per l'operatore tutte le volte che il Comune disponga di doti e cunicoli appositamente costituiti o ne abbia prevista la realizzazione.
2. La richiesta di concessione in uso del suolo e del sottosuolo pubblico dovrà essere preceduta da una verifica preventiva, su istanza dell'operatore interessato, circa la sussistenza dei presupposti che comportano l'uso

prioritario o obbligatorio delle infrastrutture comunali, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento di concessione.

#### **ART. 56**

##### *Concessione in uso del suolo e sottosuolo mediante utilizzo*

*di infrastrutture già predisposte per il passaggio di reti TLC o da realizzare direttamente da parte del Comune.*

1. Nel caso di uso di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di reti TLC o da realizzare da parte del Comune, l'operatore interessato presenta all'Ufficio competente apposita domanda con i contenuti prescritti dall'allegato 2 del presente regolamento. L'ufficio competente verifica la compatibilità tecnica della richiesta con le infrastrutture comunali esistenti e con la programmazione di cui all'articolo 41, nonché la conformità della medesima alla normativa vigente. Entro 30 giorni dalla richiesta il Comune concede l'uso delle proprie infrastrutture esistenti o il nulla osta all'uso di quelle da realizzare da parte del Comune. Nel caso siano stati necessari chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, il termine di 30 giorni decorre dalla presentazione da parte dell'operatore dei documenti integrativi richiesti.
2. Il Comune si riserva di non concedere l'uso di condutture libere se queste sono riservate all'Amministrazione Comunale per i propri usi.

#### **Art. 57**

##### *Uso del suolo e del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali*

1. Nel caso in cui non vi siano infrastrutture comunali, come definite nel precedente articolo 49, utilizzabili per il passaggio di reti ed il Comune non abbia previsto, o programmato, di realizzare direttamente gli interventi, l'operatore interessato, per ottenere dal Comune la concessione in uso del suolo o del sottosuolo pubblico, presenta all'ufficio competente apposita domanda secondo le modalità di cui all'allegato 2.
2. L'Ufficio suddetto, verificata la completezza della documentazione e la compatibilità dell'intervento con la il presente regolamento, rilascia la concessione entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, con le prescrizioni indicate nell'allegato 3. E' fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'articolo 50.
3. Qualora una strada sia interessata dall'intervento concomitante di più operatori, l'Ufficio tecnico competente potrà nominare, con oneri da ripartirsi tra gli operatori concomitanti, un coordinatore che potrà essere un soggetto terzo o uno degli operatori medesimi, destinato a svolgere il ruolo di referente unico verso l'Amministrazione Comunale per tutte le incombenze procedurali, economiche, di progettazione e costruzione previste dal presente regolamento.

### **Capo III CORRISPETTIVI, NORME FINALI**

#### **Art. 58**

##### *Corrispettivi*

1. Il rilascio della concessione in uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio delle reti è subordinata al pagamento di:
  - a. quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio; b. diritti per Istruttoria e sopralluogo;
2. Qualora l'operatore utilizzi un'infrastruttura comunale predisposta per il passaggio delle reti TLC, oppure realizzi nuove reti ma non possa dimostrare di disporre di utenti sul territorio, dovrà corrispondere, oltre a quanto dovuto ai sensi della vigente normativa per l'occupazione del sottosuolo pubblico, un canone annuo d'uso forfetario calcolato al metro/tubo. La prima quota di canone, pari a tre annualità anticipate, deve essere versata



entro 10 giorni dal collaudo e comunque prima di usare l'impianto. Successivamente il canone rivalutato e le quote di rivalutazione dovranno essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Qualora l'operatore utilizzi un'infrastruttura comunale non predisposta per il passaggio delle reti TLC, il suddetto canone è ridotto del 40 per cento-
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre un contributo a tantum alle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare, complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

#### **Art. 59**

##### *Sanzioni*

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste all' art. 21 (Opere depositi e cantieri stradali) del Nuovo codice della strada DLGS 285/1992,

#### **Art. 60**

##### *Norma di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo si rinvia alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento a:
  - a) Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di concessione per le occupazioni di spazi e aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 20/12/2000 e modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 95 del 21/12/2004, n. 15 del 23/15/2005, n. 89 del 22/12/2005, n. 5 del 31/01/2008, n. 21 del 28/03/2014.
  - b) DLGS 285/1992, Nuovo Codice della Strada, e successive modifiche ed integrazioni, nonché al relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) L 493/1993, Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia, (Art. 11).
  - d) L 249/1997, Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
  - e) Direttiva PCM del 3 marzo 1999 recante "Linee guida per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici";
  - f) DPR 327/2001 e s.m., Testo unico della disciplina legislativa per espropri per pubblica utilità
  - g) L 166/2002, Disposizione in materia di infrastrutture e trasporti (Art. 40)
  - h) DL 259/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 86-98)
  - i) Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/08/2004, Norme per gli attraversamenti e i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto
  - j) L 133/2008, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 112/2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (Art. 2)
  - k) L 69/2009, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
  - l) DL 179/2012, Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione (Art. 174) Modifiche al DL 259/2003

- m) Decreto Ministero sviluppo economico del 01/10/2013, Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture statali
- 2. Per la realizzazione dei manufatti interrati si rinvia, altresì, alla normativa in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro ed alle norme tecniche dettate dalla Scienza delle Costruzioni, dalle Leggi, Decreti, Circolari Ministeriali e Regolamenti vigenti alla data di esecuzione dei lavori.

**Art. 61**

*Entrata in vigore*

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'Art. 115 dello Statuto Comunale.